

Circolare Notiziario

n. 2/2023

28 febbraio 2023

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Richiesta del rimborso Iva annuale](#) Pag. 4
- [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali](#) Pag. 5
- [Compensazione di crediti tributari \(non Iva\) oltre € 5.000,00](#) Pag. 6
- [Compensazione orizzontale del credito Iva](#) Pag. 7
- [Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale](#) Pag. 8
- [Tassa piatta incrementale \(flat tax\) per l'anno 2023](#) Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check-list per visto di conformità ai fini Iva](#) Pag. 10
- [Check list Modello 730/Redditi PF 2023](#) Pag. 12
- [Certificazione degli utili corrisposti](#) Pag. 14
- [Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2023](#) Pag. 15
- [Scadenze fiscali 2023](#) Pag. 16
- [Tipologie di bilancio per le società di capitali](#) Pag. 19



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Scadenze e adempimenti di bilancio](#) Pag. 20
- [Versamento tassa annuale libri sociali 2023](#) Pag. 21
- [Stampe obbligatorie libri sociali](#) Pag. 22
- [Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail](#) Pag. 23



NON SOLO IMPRESA

- [Domanda di adesione alla rottamazione-quater](#) Pag. 24
- [Domanda per definizione agevolata delle controversie pendenti](#) Pag. 25
- [Tassi di usura](#) Pag. 26



AGEVOLAZIONI

- [Acquisto "prima casa" senza imposte per giovani under 36 anni](#) Pag. 27



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di marzo 2023](#) Pag. 28

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

BLOCCO CESSIONE DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA

- Il D.L. 16.02.2023, n. 11 ha abrogato la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione e/o l'ottenimento dello sconto in fattura, a decorrere dal 17.02.2023. Contestualmente è stata introdotta una clausola di salvaguardia che consente di continuare a esercitare l'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 21, lettere a) e b) del D.L. 34/2020, con riferimento a tutti gli interventi, di cui al c. 2, per i quali, in data anteriore al 17.02.2023, risultino già presentati i titoli abilitativi o, nel caso dell'edilizia libera, siano iniziati i lavori.

CESSIONE BONUS EDILIZI E ONERE DELLA PROVA

- Dalla lettura del D.L. 11/2023 emerge che spetta al Fisco l'onere della prova che il cessionario di un credito derivante da bonus edilizi abbia agito, in sede di acquisto, con grave negligenza. Ciò dovrà essere sempre fatto con adeguati argomenti ed evidenze anche qualitative, compresi i casi di mancato possesso da parte del cessionario della totalità della documentazione attestante la spettanza della detrazione richiesta dalla normativa.

PROROGHE BONUS BENI STRUMENTALI, AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E CONCESSIONI BALNEARI

- È stata approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe. Tra le misure introdotte, si ricorda la proroga al 30.11.2023 del termine per accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, con le agevolazioni in vigore nel 2022, nel caso in cui le imprese abbiano ordinato entro il 31.12.2022 e pagato un acconto non inferiore al 20% dei beni strumentali materiali 4.0 e materiali e immateriali ordinari.
- Tra le altre, sono state introdotte la proroga al 30.06.2023 dell'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul fondo di garanzia, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie per l'acquisto della "prima casa" e quella di un ulteriore anno delle attuali concessioni balneari.

PROROGA STERILIZZAZIONE PERDITE E SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

- La legge di conversione del Decreto Milleproroghe prevede la proroga, anche per il bilancio 2022, delle norme sulla sterilizzazione delle perdite civilistiche, così come la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche nel 2023.

COMUNICAZIONE TAX CREDIT ENERGIA 2022

- L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022, approvando lo specifico modello e le relative istruzioni di compilazione. Nel documento si ricorda che, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito d'imposta residuo, entro il 16.03.2023 le imprese beneficiarie dovranno inviare all'Agenzia un'apposita comunicazione dell'importo del tax credit maturato nell'esercizio 2022, salvi i casi in cui lo stesso sia stato interamente compensato o ceduto a terzi.

AGGIORNATA LA BLACK LIST UE

- La legge di Bilancio 2023, modificando l'art. 110, c. 9-bis e seguenti del Tuir, ha cambiato, a partire dal 2023, le regole per la gestione dei costi derivanti dai Paesi non cooperativi ai fini fiscali, redatte dall'Unione Europea.
- I Paesi sono quelli presenti nella lista degli Stati non cooperativi ai fini fiscali, periodicamente aggiornata dal Consiglio d'Europa, che in data 14.02.2023 ha comunicato di avere inserito 4 nuovi Stati: Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica e Isole Marshall. Tali Paesi si aggiungono ai dodici già presenti nella lista: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane e Vanuatu.
- Quindi, alla luce di tale aggiornamento della lista, le imprese dovranno aggiornare, con celerità, i propri sistemi di monitoraggio dei costi provenienti dai fornitori residenti in tali Stati, avendo cura di verificare anche la conformità dei relativi prezzi al valore normale. Tutto ciò al fine di correttamente indicare tali costi separatamente nei prospetti contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

RIMBORSO IVA

- L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 217/2023, ha consentito la conversione del credito Iva trimestrale chiesto a rimborso e non ancora ottenuto in credito scomputabile, anche dopo il termine di scadenza per la presentazione della corrispondente dichiarazione annuale; se, però, il rimborso è in fase di esecuzione, avendo l'ufficio ultimato l'istruttoria e richiesto al contribuente la garanzia prevista dalla legge, l'interessato deve formalizzare la rinuncia e attendere dall'ufficio il provvedimento di diniego con l'autorizzazione alla ripresa del credito.

SVALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI

- Nel documento interpretativo 11 l'Oic esamina sotto un profilo tecnico contabile la deroga, introdotta in via transitoria dal D.L. 73/2022, per la valutazione dei titoli di debito e di capitale appartenenti all'attivo circolante dello stato patrimoniale, alla regola contenuta nell'art. 2426 c.c., la quale prevede l'iscrizione al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Le imprese, nel bilancio 2022, potranno evitare la svalutazione di tali titoli, mantenendo il valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, il costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

**Notizie in sintesi (segue)****REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI PER INVERSIONE CONTABILE**

- Il provvedimento dall'Agenzia delle Entrate 30.01.2023 prevede che, in relazione alle violazioni formali in materia di inversione contabile dell'Iva, per la definizione agevolata, è sufficiente effettuare il pagamento della somma dovuta (€ 200 per periodo d'imposta), mentre non è necessario procedere alla rimozione delle irregolarità.

SANZIONE PER PIÙ DICHIARAZIONI IMU E TARI NON PRESENTATE

- La Cassazione, con sentenza n. 998/2023, ha affermato che il contribuente che non presenta la dichiarazione Imu e Tari per più annualità deve essere assoggettato a una sola sanzione, trattandosi di violazioni della stessa indole ripetute per diversi periodi d'imposta. Le violazioni devono essere contestate per ogni annualità, anche se l'obbligo dichiarativo è unico, ma al soggetto passivo del tributo deve essere irrogata una sola sanzione con gli aumenti previsti dalla legge.

MORTE DEL BENEFICIARIO DELLE DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 192/2023, ha affermato che, diversamente dai bonus edilizi, le rate non godute delle spese sanitarie non possono essere trasferite all'erede, poiché non vi è un'apposita disposizione di legge in tal senso.

ROTTAMAZIONE-QUATER FRAZIONATA

- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito alla gestione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui all'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022, ha chiarito che, in caso di presentazione di più istanze di rottamazione per carichi diversi (in modalità frazionata), i contribuenti riceveranno più piani di dilazione e non un'unica rateizzazione omnicomprensiva. Inoltre, qualora vi siano all'interno delle domande trasmesse sia carichi definibili sia debiti non rottamabili, poiché non rientranti nel perimetro della definizione agevolata, non vi sarà lo scarto integrale dell'istanza ma vi sarà l'accoglimento parziale della richiesta solo per i carichi definibili.

COMPONENTI POSITIVI DI BENI NON INERENTI ALL'ATTIVITÀ

- La Cassazione, con la sentenza n. 4365/2023, afferma che se un bene non è inerente rispetto all'attività esercitata, anche i componenti positivi derivanti dall'utilizzo dello stesso bene devono essere considerati esclusi dalla disciplina del reddito d'impresa, così come previsto per i relativi costi, che risultano indeducibili.

ACCERTAMENTO DELLA PLUSVALENZA IMMOBILIARE

- La sentenza della Cassazione n. 4105/2023 ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015 esclude che l'Amministrazione Finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Vi è quindi un doppio binario tra l'imposta di registro e le imposte sui redditi.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LIPE

- L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14.02.2023, n. 7/E, ha chiarito che anche l'omesso o ritardato versamento dell'Iva risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche rientra nella definizione agevolata delle somme dovute in base al controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali, secondo le disposizioni dell'art. 1, cc. 153-159 L. 197/2022.

ACQUISTO DI AUTO USATE DALL'ESTERO NEL REGIME DEL MARGINE

- Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate fornite durante Telefisco 2023, è necessario che il cessionario nazionale comunichi al Sistema di Interscambio l'acquisto di autovetture usate da un altro Stato membro dell'Unione Europea nel regime del margine con l'esterometro, integrando il documento estero.
- Al contrario, se si tratta di un acquisto intracomunitario non in regime del margine, l'acquirente dovrà gestire la fattura estera rispettando le regole imposta dall'art. 46 e seguenti D.L. 331/1993, essendo un'operazione imponibile in Italia con il reverse charge.

COMUNICAZIONE DATI ALL'UNIONE EUROPEA DEGLI GLI SCAMBI CON ACCISA

- Con il regolamento UE 30.01.2023, n. 246 è stato previsto l'obbligo, dal 13.02.2023, per tutti gli Stati membri, di trasmettere i dati degli operatori economici coinvolti in tutti gli scambi sottoposti ad accisa al registro informatico centrale della Commissione Europea e non solamente quelli relativi a movimentazione in regime di sospensione d'accisa.

AUTORIZZAZIONE A STIPULARE ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE DAL NOTAIO

- Il Consiglio nazionale del Notariato, con un apposito studio, ha approfondito il tema dell'autorizzazione notarile nella riforma del processo civile ex D.Lgs. 149/2022. Dal 28.02.2023, infatti, oltre al giudice, anche il notaio può fornire l'autorizzazione a stipulare atti pubblici e scritture private in cui intervengono soggetti minorenni oppure adulti che non hanno capacità di agire o comunque privi di autonomia, oppure quando la stipula riguarda beni ereditari.



APPROFONDIMENTO

Richiesta del rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000.

SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

Società non operative

- L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative, nè può costituire oggetto di compensazione o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988. Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche.
- Se la società non operativa per 3 esercizi consecutivi effettua operazioni Iva inferiori all'ammontare dei ricavi presunti, il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Quadro VX

- Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.
- La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.

Termini

La dichiarazione Iva 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1.02.2023 e 2.05.2023 (il 30.04 cade di domenica)**.

IPOTESI DI RIMBORSO

Cessazione di attività.

Minore eccedenza detraibile del triennio.

Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.

Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.

Operazioni non soggette all'imposta.

Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.

Se l'**eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28**, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.

Importi anche inferiori a € 2.582,28

Importo minimo € 2.582,28

Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.



ESEMPLI DI COMPILAZIONE



Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 .	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
	Vincolo	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	<ul style="list-style-type: none"> Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (es.: imposta di registro). 	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00	Limite di € 1.500,00	Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.	In essere al momento del versamento.
	Più cartelle	Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.	
	Pagamento parziale	In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione , occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.	
	Sanzione per inosservanza del divieto	In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00 , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.



ESEMPIO



Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000,00

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI	Oggetto¹	<ul style="list-style-type: none"> • Crediti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte sui redditi; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - Irap. 	Per importi superiori a € 5.000 annui
	↓ Utilizzo in compensazione orizzontale.		
	Obbligo	<p>Richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.</p> <p style="text-align: center;"><i>In alternativa</i></p> <p>Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.</p>	Relativamente alle so- cietà di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.
LIMITE ALLE COMPENSAZIONI	Orizzontale	Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000 .	
	Verticale	La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità.	
PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE	<p>La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.</p> <p>Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>		

Nota¹ Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.



Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017].

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

Importi annui fino a € 5.000,00

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire **dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva².

Esempi

- Il **credito Iva 2022** può essere compensato **dal 1.01.2023**.
- Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2023 può essere compensato dal 2.05.2023 - in quanto il 30.04 cade di domenica (termine di presentazione del modello Iva TR).

Importi annui superiori a € 5.000,00¹

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere **effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Esempi

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2023 è compensabile dal 12.05.2023 (con presentazione del modello Iva TR il 2.05.2023).

È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Modalità

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
 - L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000.
- (1) Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
- (2) Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.



Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

Per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 e la richiesta di rimborso in modalità semplificata vige il limite di € 2 milioni per la compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo L. 23.12.2000, n. 388).

TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONI

Compensazione verticale

- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a **debiti e crediti riguardanti la medesima imposta** e con precisi limiti temporali: si tratta della compensazione verticale (detta anche "interna"), disciplinata dall'**art. 11 Tuir** per le imposte dirette e dall'**art. 30 D.P.R. 633/1972** per l'Iva.
- Con la compensazione verticale **si riporta un credito a un periodo successivo**, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

Compensazione orizzontale

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino a un ammontare annuo non superiore **€ 2 milioni** (limite previsto dall'art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388).

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA

- Il limite della soglia massima annua di compensazione, che vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito, opera cumulativamente per tutti i crediti d'imposta.
- I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

- **È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione.**
- Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, **di ammontare annuo superiore a € 5.000**, essendo necessaria la **preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti** e l'apposizione del **visto di conformità** ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili. La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti ai quali è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

Sotto il profilo procedurale, **per le partite Iva è necessario pagare il modello F24 che espone la compensazione** mediante le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019).

- La compensazione orizzontale può essere effettuata:
 - **dal 1° giorno del periodo successivo** a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, **per importi inferiori o uguali a € 5.000; ovvero**
 - **dal 10° giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, **per importi superiori a € 5.000.**



Tassa piatta incrementale (flat tax) per l'anno 2023

La L. 197/2022 prevede che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	Contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.
	Temporale	Per il solo anno 2023.
TASSAZIONE	Alternativa	In luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'art. 11 Tuir.
	Imposta	Imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% .
	Base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023; il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022; la differenza è decurtata di un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio. La relazione illustrativa alla L. 197/2022 precisa che la decurtazione è applicata al maggiore dei redditi del triennio. Nel Videoforum 24.01.2023 l'Agenzia delle Entrate ha confermato tale interpretazione.
DISPOSIZIONI APPLICABILI	Rilevanza del reddito	Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2024	Imposta del periodo precedente	<p>Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanto, le imposte dovute per l'anno 2023 dovranno essere calcolate 2 volte: <ul style="list-style-type: none"> con l'applicazione della flat tax incrementale per determinare il saldo dell'anno (2023); senza agevolazione per determinare l'ammontare degli acconti dovuti per il 2024.



CALCOLO DELLA CONVENIENZA DELLA FLAT TAX



STRUMENTI OPERATIVI

Check-list per visto di conformità ai fini Iva

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

Esempio

Visto di conformità per credito Iva

Studio			
Contribuente	P. Iva	Codice attività	
Start-up			<input type="checkbox"/>
Controllo codice attività			Sì No
Documentazione contabile	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività prevalente	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tenuta e conservazione delle scritture contabili			
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva	Direttamente dal professionista.		<input type="checkbox"/>
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>
	Da Caf imprese.		<input type="checkbox"/>
	Da società di servizi di associazione di categoria.		<input type="checkbox"/>
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.		<input type="checkbox"/>
Registri regolarmente tenuti			Sì No
Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente	Registro fatture emesse.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Registro corrispettivi.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Registro acquisti.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione			Sì No
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Il credito Iva 2021 riportato nel 2022 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ammontare del credito Iva 2021 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24.		€	
Tale importo corrisponde a quanto indicato nel modello Iva 2023?			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Credito Iva 2022 risultante dal modello Iva 2023.		€	
Verifica della formazione del credito Iva			Sì No
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non soggette a imposta.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Check-list per visto di conformità ai fini Iva

Esempio (segue)

Visto di conformità per credito Iva

Verifica della documentazione			Sì	No
Credito Iva dell'anno	Maggiore o uguale al volume d'affari.	Verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minore del volume d'affari.	Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta¹ (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva anni precedenti	Ai fini del computo dell'ammontare del credito si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formata in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.			
	Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
Totale importo Iva	Importo complessivo dell'Iva detratta: € (come risulta dalla dichiarazione Iva).		x 10% = €	
Nota¹	Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.			

Controlli successivi (consigliati da Cndcec)	Risposte	Importi	Osservazioni
Il soggetto è esportatore abituale?			
Il soggetto è una società non operativa?			
Contabilità Iva manuale o meccanografica?			
I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?			
Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva?			
Le liquidazioni risultano stampate/trascritte?			
Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versamento?			
In presenza di credito Iva anno precedente, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?			
Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
In presenza di regimi o metodi particolari (esempio: pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione, risultano formalmente corretti i relativi calcoli?			
Gli importi riportati nelle comunicazioni delle liquidazioni Iva corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri?			
Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile?			

Controllo finale	Sì	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data

Firma professionista abilitato



[CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)



[VERIFICA FATTURE EMESSE \(COMPILABILE\)](#)



[VERIFICA FATTURE ACQUISTI \(COMPILABILE\)](#)



[VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA \(COMPILABILE\)](#)



Check list Modello 730/Redditi PF 2023

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2023 o il Modello Redditi PF 2023.

Sig.		
Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2022 – Mod. 730/Redditi PF 2023		
• Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell'Imu e relative schede di calcolo (se nuovo cliente dello Studio).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2021 (acquisti, vendite, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2023 (dati per Imu 1° semestre 2023).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Certificazioni redditi 2022 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, fisioterapia, per acquisto di medicinali, ecc. (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese veterinarie (se d'importo superiore a € 129,11; dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese funebri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese per rette di frequenza agli asili nido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese per istruzione da scuole dell'infanzia a universitaria (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, Fondazioni ITS Academy, ecc. (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese sostenute nel 2022 per interventi di: recupero del patrimonio edilizio; risparmio energetico; "Bonus Verde"; "Superbonus"; "Bonus facciate"; "Bonus Sismico"; eliminazione barriere architettoniche; acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Check list Modello 730/Redditi PF 2023 (segue)

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2022 – Mod. 730/Redditi PF 2023 (segue)

• Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, relativi a contratti stipulati con regime convenzionale, oppure giovani fino a 31 anni.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati. Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbonamenti trasporto pubblico, spese adozione, assicurazione contro calamità naturali, investimenti in start-up innovative, spese per i conservatori.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Crediti d'imposta. Esempi: bonus vacanze, bonus "prima casa" under 36, bonus acqua potabile, bonus attività fisica adattata, bonus produzione elettricità da fonti rinnovabili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Cessione crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta destinazione 8 per mille	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta destinazione 5 per mille	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta destinazione 2 per mille (associazione culturale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scadenza versamento imposte modello Redditi (ordinaria o posticipata di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)	<input type="text" value="Giugno"/>	<input type="text" value="Luglio"/>
• Rateazione saldo e acconto imposte: numero rate	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Il sottoscritto dichiara di avere consegnato allo Studio la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

.....
 (Data) (Firma interna) (Firma cliente)

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del **quadro RW** e sull'obbligo di corrispondere **l'imposta su immobili e attività finanziarie all'estero**, in merito ai **patrimoni detenuti all'estero al**

dichiara:

- di non possedere** alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d'arte, ecc.), investimenti o attività all'estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
- di possedere** beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all'estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

.....
 (Data) (Firma cliente)



CHECK LIST RACCOLTA DOCUMENTI MOD. 730/REDDITI PF 2023 (COMPILABILE)



Certificazione degli utili corrisposti

La certificazione degli utili corrisposti nel 2022 deve essere rilasciata, entro il 16.03.2023, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni), verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, c. 1 Tuir. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile. La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 Tuir direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tavola n. 1 Tassazione dei dividendi erogati da società residente a persona fisica² per partecipazione qualificata

Anno di formazione dell'utile	Delibera di distribuzione	Tassazione	Certificazione utili
Fino al 2007	Fino al 2022 ¹	Imponibile il 40,00%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2008 al 2016	Fino al 2022 ¹	Imponibile il 49,72%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Nel 2017	Fino al 2022 ¹	Imponibile il 58,14%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta 26% sul 100%	No

Note

¹ L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto n. 3/2022, ha specificato che il regime transitorio si applica a condizione che la distribuzione sia validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31.12.2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva (mutando orientamento rispetto all'interpello n. 454/2022).

² Nel caso di socio persona fisica di società semplice residente, il dividendo è tassato per trasparenza in capo al socio applicando la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Tavola n. 2

Schema di certificazione relativa a utili corrisposti a persona fisica in relazione a partecipazioni qualificate (con utili formati nel 2017)

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2022



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione
00123456789	Alfa S.r.l.
Comune	Prov. Cap.
Mantova	MN 46100
Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione
Via Cavour, n. 10	A

... omissis ...

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCEPTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione			
RSSMRA44P07C118J	Rossi			
Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita (giorno mese anno)	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov.
Mario	M	7 09 1944	Mantova	MN
Comune del domicilio fiscale	Prov.	Via e numero civico		
Mantova	MN	Via Verdi, n. 300		

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Numero azioni o quote	Percentuale contitolarietà	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016
20.000		6,50		
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007
130.000,00				

... omissis ...

ANNOTAZIONI

Delibera assembleare del 30.06.2022	FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE
DATA giorno mese anno 16 03 2023	Francesco Bianchi



Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2023

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica 2023.

Certificazione		Scadenza	
Dividendi		16.03	<input type="checkbox"/>
Ritenute interessi attivi (esempio: finanziamenti soci fruttiferi)		16.03	<input type="checkbox"/>
Certificazione Unica	Ordinaria	16.03 (Trasmissione all'Agenzia Entrate) ¹	<input type="checkbox"/>
	Sintetica	16.03 (Consegna al percipiente)	<input type="checkbox"/>

Lavoro autonomo – Raccolta dati

- Copia fatture professionisti
- Copia fatture intermediari di commercio
- Copia fatture minimi e forfettari
- Copia degli F24
- Compilazione registro compensi a terzi

Brogliaccio compensi a terzi – Anno 2022

Percipiente		Mario Rossi								
Nato a		Milano (MI)			il		1.02.1960			
Codice fiscale		RSSMRA60B01F205S			P. Iva		01410480541			
Anno	Caus.	Data pagam.	Onorari	Iva	Rimborsi	Totale	Impon. Irpef	Rit. acconto	Totale pagato	Tot. non pagato
2022	Provvigioni novembre	9.12	2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
Totale			2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05

- Distinta versamento ritenute

Distinta versamento ritenute

Data versamento		16.01.2023		Riferimenti F24						
Percipiente	Numero fattura	Data fattura	Codice tributo	Mese pagamento	Importo ritenuta acconto	Importo pagato				
Mario Rossi	21	28.11.2022	1040	Dicembre	239,45	239,45				
Totale						239,45				

Nota¹ Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10, analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.



[CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVISORI E REDDITI DIVERSI 2022 \(COMPILABILE\)](#)



Scadenze fiscali 2023

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Versamento mensile Iva, ritenute, contributi	Gennaio 2023	16.02.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
	Febbraio 2023	16.03.2023		<input type="checkbox"/>
	Marzo 2023	17.04.2023		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2023	16.05.2023		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2023	16.06.2023		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2023	17.07.2023		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2023	21.08.2023		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2023	18.09.2023		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2023	16.10.2023		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2023	16.11.2023		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2023	18.12.2023		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2023	16.01.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2023	16.05.2023		<input type="checkbox"/>
	2° trimestre 2023	21.08.2023		<input type="checkbox"/>
	3° trimestre 2023	16.11.2023		<input type="checkbox"/>
	4° trimestre 2023	16.02.2024		<input type="checkbox"/>
	Iva solo soggetti trimestrali speciali			
Richiesta di rimborso - compensazione Iva infrannuale - Mod. TR	1° trimestre 2023	2.05.2023		<input type="checkbox"/>
	2° trimestre 2023	31.07.2023		<input type="checkbox"/>
	3° trimestre 2023	31.10.2023		<input type="checkbox"/>
Elenchi Intrastat	Gennaio 2023	27.02.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
	Febbraio 2023	27.03.2023		<input type="checkbox"/>
	Marzo 2023	1° trimestre 2023	26.04.2023	<input type="checkbox"/>
	Aprile 2023		25.05.2023	<input type="checkbox"/>
	Maggio 2023		26.06.2023	<input type="checkbox"/>
	Giugno 2023	2° trimestre 2023	25.07.2023	<input type="checkbox"/>
	Luglio 2023		25.08.2023	<input type="checkbox"/>
	Agosto 2023		25.09.2023	<input type="checkbox"/>
	Settembre 2023	3° trimestre 2023	25.10.2023	<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2023		27.11.2023	<input type="checkbox"/>
	Novembre 2023		27.12.2023	<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2023	4° trimestre 2023	25.01.2024	<input type="checkbox"/>
Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva	Comunicazione liquidazioni Iva 2023	4° trimestre 2022	28.02.2023	<input type="checkbox"/>
		1° trimestre 2023	31.05.2023	<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2023	2.10.2023	<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2023	30.11.2023	<input type="checkbox"/>
	OSS	4° trimestre 2022	31.01.2023	<input type="checkbox"/>
		1° trimestre 2023	30.04.2023	<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2023	31.07.2023	<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2023	31.10.2023	<input type="checkbox"/>
	IOSS	Dicembre 2022	31.01.2023	<input type="checkbox"/>
		Gennaio 2023	28.02.2023	<input type="checkbox"/>
		Febbraio 2023	31.03.2023	<input type="checkbox"/>
		Marzo 2023	30.04.2023	<input type="checkbox"/>
		Aprile 2023	31.05.2023	<input type="checkbox"/>
		Maggio 2023	30.06.2023	<input type="checkbox"/>
		Giugno 2023	1.08.2023	<input type="checkbox"/>
		Luglio 2023	31.08.2023	<input type="checkbox"/>
		Agosto 2023	30.09.2023	<input type="checkbox"/>
		Settembre 2023	31.10.2023	<input type="checkbox"/>
		Ottobre 2023	30.11.2023	<input type="checkbox"/>
Novembre 2023	31.12.2023	<input type="checkbox"/>		



Scadenze fiscali 2023 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria	Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2022	31.01.2023	22.02.2023	<input type="checkbox"/>
	Spese veterinarie	16.03.2023		<input type="checkbox"/>
	Spese 1° semestre 2023	2.10.2023		<input type="checkbox"/>
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2023	16.03.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Iva/2023	2.05.2023		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 730/2023	30.09.2023		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 770/2023	31.10.2023		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.11.2023		<input type="checkbox"/>
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva	Saldo annuale Iva 2022	16.03.2023	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	<input type="checkbox"/>
	• Saldo 2022 e 1° acconto 2023 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive • Diritto C.C.I.A.A.	30.06.2023 - oppure - 31.07.2023 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>
	2° acconto 2023 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento acconto Iva 2023	27.12.2023		<input type="checkbox"/>
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2022)	16.02.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2023 rivalutazione TFR	18.12.2023		<input type="checkbox"/>
Altri adempimenti	Bonus pubblicità - Dichiaraz. sostit. investimenti 2022	31.01.2023	9.02.2023	<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione rispetto limiti aiuti di Stato Covid-19	31.01.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento saldo Inail 2022 e primo acconto 2023	16.02.2023		<input type="checkbox"/>
	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2023		<input type="checkbox"/>
	Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2022	16.03.2023	31.03.2023	<input type="checkbox"/>
	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª/unica rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022)	31.03.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª/unica rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022)	31.03.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª/unica rata istituti definitivi (art. 1, c. 220 L. 197/2022)	31.03.2023		<input type="checkbox"/>
	Bonus pubblicità 2023 - prenotazione spese	31.03.2023		<input type="checkbox"/>
	Annotazione contabile estromissione immobili ditta individuale	31.05.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione alberghi 2021 e 2020	30.06.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa 2020	30.06.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2ª rata ravvedimento speciale	30.06.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2ª rata istituti definitivi	30.06.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	30.06.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, c. 105 L. 197/2022)	2.10.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 3ª rata ravvedimento speciale	2.10.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 3ª rata istituti definitivi	2.10.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022 e al 1.01.2021	15.11.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª/unica rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023	15.11.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022)	30.11.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate	30.11.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 4ª rata ravvedimento speciale	20.12.2023		<input type="checkbox"/>
	Versamento 4ª rata istituti definitivi	20.12.2023		<input type="checkbox"/>

**Scadenze fiscali 2023 (segue)**

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritte contabili elettroniche	2.05.2023		<input type="checkbox"/>	
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2023	31.05.2023		<input type="checkbox"/>
		<i>Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000</i>	30.09.2023		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2023	30.09.2023		<input type="checkbox"/>
		<i>Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000</i>	30.11.2023		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2023	30.11.2023		<input type="checkbox"/>
4° trimestre 2023	28.02.2024		<input type="checkbox"/>		
IMU	Versamento acconto 2023	16.06.2023		<input type="checkbox"/>	
	Dichiarazione variazioni 2021 e 2022	30.06.2023		<input type="checkbox"/>	
	Versamento saldo 2023	18.12.2023		<input type="checkbox"/>	
Versamento IVS	4° trimestre 2022 (fissi)	16.02.2023		<input type="checkbox"/>	
	1° trimestre 2023 (fissi)	16.05.2023		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2023 (eccedenti minimale)	30.06.2023		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2023 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	31.07.2023		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2023 (fissi)	21.08.2023		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2023 (fissi)	16.11.2023		<input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2023 (eccedenti minimale)	30.11.2023		<input type="checkbox"/>	
Versamento contributi Enasarco (case mandanti)	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2022	20.02.2023		<input type="checkbox"/>	
	Versamento FIRR maturato 2022	31.03.2023		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2023	22.05.2023		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2023	21.08.2023		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2023	20.11.2023		<input type="checkbox"/>	

[CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2023 \(COMPILABILE\)](#)



Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

Denominazione sociale		Beta S.r.l.	
Dati di bilancio		2022	2021
Volume ricavi		8.900.000,00	7.900.000,00
Totale attivo		4.200.000,00	4.000.000,00
Dipendenti		20	19

Adempimenti	<input type="checkbox"/> Bilancio per micro impresa ¹	<input checked="" type="checkbox"/> Bilancio abbreviato ²	<input type="checkbox"/> Bilancio ordinario ³
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

Note			Requisiti dimensionali*	Documenti che compongono il bilancio
	1.	Bilancio per micro impresa	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi ≤ 350.000 Totale attivo ≤ 175.000 Dipendenti ≤ 5 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale (con integrazioni)** Conto economico
	2.	Bilancio abbreviato (piccole Imprese)	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi ≤ 8.800.000 Totale attivo ≤ 4.400.000 Dipendenti ≤ 50 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
	3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi > 8.800.000 Totale attivo > 4.400.000 Dipendenti > 50 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Relazione sulla gestione Rendiconto finanziario
* 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.				
** Per l' esonero dalla nota integrativa devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l' esonero dalla relazione sulla gestione è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.				



[CHECK LIST TIPOLOGIE BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). 	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03 ¹	30.05 ¹
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.		
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04 ¹	14.06 ¹
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ² .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 ¹	21.06 ¹
Assemblea di approvazione del bilancio ³ .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04 ¹	29.06 ¹
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 ¹	29.07 ¹
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.11 Se l'esercizio coincide con l'anno solare.	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	

Note

- In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis c.c.).
- L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).

**Versamento taxa annuale libri sociali 2023**

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della taxa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. • S.r.l.s. • S.p.a. • S.a.p.a. 	
	Altri soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 	
	Soggetti esonerati	<ul style="list-style-type: none"> • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile. 	
IMPORTO	Misura forfetaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.	
	Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2022	Fino a € 516.456,90	€ 309,87
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46
VERSAMENTO	Mod. F24 - sezione Erario	Codice tributo	7085
		Periodo di riferimento	2023
		Entro il 16.03.2023	
	Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. 	
	Società costituite dopo il 1.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento della taxa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. • L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 	

[PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F24](#)[PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE \(SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1.01.2022\)](#)[SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI](#)[SINTESI DELLE FORMALITÀ INIZIALI PER SCRITTURE CONTABILI](#)



Stampe obbligatorie libri sociali

Si elencano i principali verbali da stampare sui libri sociali delle società a responsabilità limitata.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

LIBRO SOCI

- Dal 2009, ai sensi dell'art. 16 L. 2/2009, non è più obbligatorio per S.r.l. e S.r.l.s.
- Rimane l'obbligo per le S.p.a. e S.a.p.a.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

- Atto costitutivo e statuto.
- Variazioni atto costitutivo e statuto.
- Determinazione compensi organo amministrativo.
- Variazione compensi organo amministrativo.
- Costituzione TFM.
- Approvazione bilancio esercizio (120/180 giorni chiusura esercizio).

- Nomina organo amministrativo.
- Determinazioni inerenti finanziamenti soci.
- Determinazioni inerenti l'ammissione o l'esclusione dei soci.
- Assunzione partecipazioni nazionali/estere.
- Determinazioni inerenti materie riservate ai soci dalla legge o dallo statuto.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

- Redazione progetto di bilancio (30 giorni prima assemblea).
- Relazione sulla gestione (derogabile in caso di bilancio abbreviato).

- Deleghe per operazioni bancarie.
- Delega per cessione automezzi.
- Assunzione partecipazioni nazionali/estere.
- Approvazione preventivi di costo e sottoscrizione contratti.
- Investimenti.
- Determinazioni inerenti materie riservate all'organo amministrativo dalla legge o dallo statuto.

Nota bene

- In presenza di amministratore unico è comunque consigliabile istituire il libro verbali, nel quale saranno riportate le determinazioni dell'amministratore medesimo.
- Si ricorda, peraltro, che la norma non prevede espressamente l'istituzione di tale libro qualora manchi l'organo collegiale.

LIBRO VERBALI COLLEGIO SINDACALE

- Tutte le riunioni del collegio debitamente sottoscritte.
- Relazione al bilancio.
- Motivazioni di dissenso ex art. 2404 c.c.



NON SOLO IMPRESA

[Domanda di adesione alla rottamazione-quater](#)

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l'applicativo per presentare la domanda adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 cc. 231 e ss. L. 197/2022. Si ricorda che per effetto dell'art. 1, c. 235 la domanda di adesione deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2023.

Accedendo all'interno del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (<https://www.agenziaentrateiscossione.gov.it/it/>) sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di adesione: 1) on-line in area riservata e 2) on-line in area pubblica.

Nel caso in cui i carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D.Lgs. 14/2019, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

Successivamente, l'agente della riscossione, entro il 30.06.2023, comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.07.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata.

DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2023.

Online in area riservata

Si accede all'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.

Si compila il form e si indicano le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione.

Online in area pubblica

Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento e indicando e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Entro il **30.06.2023** l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente una l'ammontare degli **importi dovuti** e i moduli precompilati con la scadenza dei pagamenti.

MISURA DELLA DEFINIZIONE

- I debiti possono essere estinti **versando** le somme dovute:
 - a titolo di capitale;
 - quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

- Sono **abbattuti** e non devono essere versati:
 - gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
 - gli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
 - le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999);
 - gli aggi per l'agente della riscossione, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999.

TERMINI DI VERSAMENTO

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il **31.07.2023** oppure con un massimo di **18 rate (5 anni)**, così ripartite:
 - le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, **entro il 31.07.2023** (1^a rata) ed **entro il 30.11.2023** (2^a rata);
 - le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il **28.02**, il **31.05**, il **31.07** e il **30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2024.



[RIEPILOGO TERMINI DI PAGAMENTO, FORM DI COMPILAZIONE, DICHIARAZIONE DI ADESIONE](#)



Domanda per definizione agevolata delle controversie pendenti

Con il provvedimento n. 30294/2023 è stato approvato il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, unitamente alle relative istruzioni. Per ciascuna autonoma controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, **il contribuente deve presentare una distinta domanda di definizione entro il 30.06.2023**. Nelle more dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica, è consentita la presentazione della domanda tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio che è parte nel giudizio. Per la definizione delle liti che hanno come controparte l'Agenzia delle Dogane dovrà essere approvato un ulteriore modello di domanda.

CONTROVERSIE DEFINIBILI CON DOMANDA

- La **domanda di definizione deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma**, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
- Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, **alla data del 1.01.2023**.

- **Non sono definibili** le controversie riguardanti:
 - le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
 - l'Iva riscossa all'importazione;
 - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

- **Entro il 30.06.2023**, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.
- **In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica**, è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all'indirizzo Pec dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

- **La trasmissione telematica è effettuata esclusivamente:**
 - direttamente dai contribuenti richiedenti;
 - mediante un intermediario;
 - con uso esclusivo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOMANDA

- La **domanda di definizione, debitamente sottoscritta** dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, **deve essere conservata:**
 - a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia;
 - unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia.

Sono **tempestive** le domande trasmesse entro la scadenza prevista, ma scartate dal servizio telematico, **se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi** alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti il motivo dello scarto.

TERMINI DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO

- Il pagamento delle somme dovute o della 1^a rata deve essere effettuato, mediante modello F24 **entro il 30.06.2023**.
- Il **pagamento rateale** è ammesso solo nel caso in cui l'**importo netto dovuto sia superiore a € 1.000,00** per ciascuna controversia autonoma.
- Le **somme superiori a € 1.000:**
 - possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**;
 - sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
- **Non è ammessa la compensazione.**

- **La definizione si perfeziona** (salvo diniego):
 - **pagando, entro il 30.06.2023**, l'intera somma da versare oppure la 1^a rata;
 - presentando la **domanda entro lo stesso termine**.

In assenza di importi da versare, la definizione si perfeziona presentando la sola domanda.



[COMPILAZIONE MODELLO](#)



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.01.2023 e il 31.03.2023.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	11,53	18,4125
	Oltre € 5.000,00	8,92	15,1500
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	16,20	24,2000
	Oltre € 1.500,00	15,86	23,8250
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,04	14,0500
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,36	11,9500
	Oltre € 200.000,00	4,46	9,5750
Credito personale		11,61	18,5125
Credito finalizzato		10,81	17,5125
Factoring	Fino a € 50.000,00	4,42	9,5250
	Oltre € 50.000,00	4,12	9,1500
Leasing immobiliare	A tasso fisso	6,08	11,6000
	A tasso variabile	4,65	9,8125
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	9,31	15,6375
	Oltre € 25.000,00	8,51	14,6375
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	10,02	16,5250
	Oltre € 25.000,00	7,11	12,8875
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,61	9,7625
	A tasso variabile	3,73	8,6625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	12,66	19,8250
	Oltre € 15.000,00	8,69	14,8625
Credito revolving		16,99	24,9900
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		12,85	20,0625
Altri finanziamenti		13,17	20,4625

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



AGEVOLAZIONI

Acquisto "prima casa" senza imposte per giovani under 36 anni

L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, **con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022**. La L. 234/2021 ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al 31.12.2022 e successivamente la legge di Bilancio 2023 estende l'orizzonte temporale **fino al 31.12.2023**.

ACQUISTO "PRIMA CASA" SOGGETTA A IMPOSTA DI REGISTRO¹⁻²

- Per determinati soggetti, l'acquisto della "prima casa" è **esente** da imposta di registro, nonché dalle imposte ipocatastali con **riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023**.
- L'esenzione dall'imposta opera anche per l'imposta di bollo, seppur non espressamente richiamata dall'art. 64, c. 6 D.L. 73/2021, poiché il trattamento applicabile non può essere peggiorativo rispetto a quello previsto per l'agevolazione "prima casa" ordinaria.
- Tali esenzioni sono applicabili con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della "prima casa" qualora l'acquisto sia effettuato:
 - **da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato** (conseguentemente, l'agevolazione, per l'anno 2023 è applicabile ai soggetti che effettuano l'acquisto della "prima casa" e che sono nati nel 1988 ovvero successivamente);
 - **purchè tali soggetti abbiano un ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a € 40.000 annui**.
- Affinché sia applicabile l'agevolazione rimangono ferme le disposizioni contenute nella nota II-bis all'art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 concernente le caratteristiche della "prima casa".
- L'agevolazione non può essere applicabile con riferimento agli immobili abitativi c.d. di lusso (identificati dalle categorie catastali A1, A8 e A9).
- L'esenzione, fermo restando i presupposti richiamati precedentemente, è **applicabile anche per gli atti traslativi o costitutivi**:
 - della nuda proprietà;
 - dell'usufrutto;
 - dell'uso;
 - dell'abitazione,
 - aventi come oggetto la "prima casa".

ACQUISTO "PRIMA CASA" SOGGETTA A IVA¹⁻²

- Qualora l'acquisto della "prima casa" sia soggetta a Iva, è attribuito agli acquirenti "che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato" (e con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso **tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023**), un **credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta** in relazione all'acquisto.
- Ne consegue che l'acquirente della "prima casa" potrà recuperare l'Iva che è pagata al fornitore soggetto passivo.
- Il credito d'imposta potrà essere:
 - portato in **diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
 - **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;

Nel modello Redditi PF 2023 è previsto il **rigo CR13** in cui indicare il credito d'imposta.
 - **utilizzato in compensazione** (codice tributo "6928").
- Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

IMPOSTA SUI FINANZIAMENTI

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti prescritti, **sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative**, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0,25%.

Note

- ¹ L'agevolazione "prima casa" per gli under 36 è fruibile anche per gli acquisti effettuati in sede di **asta giudiziaria** (Interp. Ag. Entrate 4.10.2021, n. 653).
- ² Non è possibile applicare l'esenzione già in sede di stipula del **contratto preliminare** di acquisto. Fermo restando l'assoggettamento all'imposta fissa di registro del contratto preliminare, è possibile, in presenza delle condizioni di legge, **recuperare l'imposta proporzionale versata** relativamente ad acconti e caparra. Successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione può essere presentata **istanza di rimborso** per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo.

28 febbraio 2023

31

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2023, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Mercoledì 8 marzo	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2022, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2023, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Mercoledì 15 marzo	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il 15° del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Giovedì 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2023.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



Principali adempimenti mese di marzo 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione	
Giovedì 16 marzo (segue)	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2022.</p>	
	Assistenza fiscale	<p>Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2023 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).</p>	
	Sostituti d'imposta	<p>Certificazione Unica 2023 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>	
	Certificazione utili societari Tassa concessioni governative	<p>Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2022.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.</p>	
	Mod. 730 precompilato	<p>Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2022.</p> <p>Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2022, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2022. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2022 (D.M. Finanze 13.01.2016).</p> <p>Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).</p> <p>Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2022 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).</p> <p>Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).</p> <p>Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022 per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).</p>	
	Superbonus 110%	<p>Comunicazione opzione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020 - provvedimento Agenzia Entrate 3.02.2022).</p>	
	Crediti d'imposta energetici	<p>Comunicazione - Termine entro il quale devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate i crediti d'imposta energia maturati nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato (art. 1, c. 6 D.L. 176/2022).</p>	
	Lunedì 20 marzo	Conai	<p>Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.</p>
	Sabato 25 marzo	Iva	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.</p>



Principali adempimenti mese di marzo 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Regolarizzazione errori formali	Versamenti - Entro il 31.03.2023 deve essere versata la 1ª o unica rata (art. 1, cc. 166 -173 L. 197/2022).
	Ravvedimento speciale	Versamento - Termine della 1ª o unica rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti ancora accettabili (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022).
	Regolarizzazione omessi versamenti	Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata dovuta per regolarizzare l'omesso o carente versamento di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, c. 219-221 L. 197/2022).
	Credito d'imposta per carburanti in agricoltura	Utilizzo - Il credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel 3° trimestre solare dell'anno 2022 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro la data del 31.03.2023 (art. 1, c. 51 L. 197/2022). Il disegno di legge di conversione del D.L. Milleproroghe sposta il termine al 30.06.2023.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Fringe benefit - Termine entro il quale effettuare il conguaglio contributivo dei fringe benefit erogati ai dipendenti oltre il limite di € 3.000 (Mess. Inps 4616/2022).
		Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2022, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Lavoro agile	Per lavoratori fragili - Fino al 31.03.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento (art. 1, c. 306 L. 197/2022). Un emendamento al decreto Milleproroghe sposta il termine al 30.06.2023.	
Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale, maturato nel 2022, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.	
Bonus pubblicità	Comunicazione - Entro il 31.03.2023 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2023.	
Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2022 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.	
Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2022 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].	
Enti locali	Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023-2025 degli enti locali (D.M. 13.12.2022).	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].